REGOLAMENTO (CEE) N. 287/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1989

relativo alla sospensione del regolamento (CEE) n. 732/78 che stabilisce le modalità di vendita alle forze armate degli Stati membri di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 732/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), la Commissione ha previsto delle vendite di carni bovine alle forze armate nell'ambito di particolari misure di smaltimento; che, data la situazione attuale delle scorte d'intervento, occorre sospendere detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 732/78 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.
(3) GU n. L 99 del 12. 4. 1978, pag. 14.
(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.